

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 14/07/2022

FATTO

Il ricorrente fa presente di avere stipulato un contratto di finanziamento finalizzato con l'intermediario resistente in data 10/04/2017 per un importo totale finanziato di € 10.013,68 e con TAEG dichiarato del 9,72%.

Lamenta anzitutto la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi precontrattuali. In particolare afferma che prima della conclusione del finanziamento non è stato consegnato il modulo SECCI, ritenendo che la sottoscrizione della dichiarazione di avvenuta ricezione dello stesso, apposta sul contratto, non sia idonea a dimostrarne l'effettiva consegna.

Lamenta altresì la mancanza di informazioni essenziali sulle condizioni di prelievo, relative alle modalità e ai tempi con cui il consumatore può utilizzare il credito e quindi anche le modalità e i tempi con cui può entrare in possesso del bene acquistato, e di rimborso, mancando precise informazioni sulla scadenza delle rate. Ritiene che tale vizio comporti la nullità del contratto ex art 125 bis comma 8 del TUB e il diritto alla ripetizione della somma di € 2.572,88, pari alla differenza tra l'importo totale versato e le somme utilizzate.

Rileva poi che gli interessi convenuti alla stipula eccedono il tasso soglia usura per il periodo e la tipologia contrattuale di riferimento. In particolare, ritiene che nel TEG vadano ricompresi entrambi i premi assicurativi corrisposti poiché le relative polizze sono state stipulate contestualmente al finanziamento, sicché il TEG reale è pari al 18,29% a fronte di un tasso soglia del 16,34%.

Per le medesime ragioni sostiene infine che il TAEG indicato in contratto sarebbe inferiore a quello effettivo, pari al 18,52%. Trattandosi di uno scostamento superiore allo 0,20%,

ritiene di aver diritto alla rideterminazione del piano di ammortamento ed al rimborso sia dell'eccedenza percepita per interessi corrispettivi che dell'assicurazione CPI, delle commissioni e altre spese, ex art. 125 bis, commi 6 e 7, TUB.

Costitutosi, quanto alla lamentata mancata consegna del SECCI, l'intermediario rappresenta che il cliente ha sottoscritto la dichiarazione di ricezione di tale documento, sicché, essendo la circostanza provata per tabulas, nessuna violazione sotto tale profilo può essergli imputata.

Quanto all'ecceputa mancanza di informazioni essenziali nel contratto, rileva che, trattandosi di un credito finalizzato all'acquisto di un bene, il prezzo del veicolo viene erogato direttamente al dealer che fornisce il bene e le rate vengono addebitate al finanziato con cadenza mensile, come pattuito nel documento contrattuale e attestato dall'estratto conto analitico. Pertanto ritiene che non vi sia "alcuna lesione degli interessi o dei diritti del cliente e pertanto la circostanza addotta, oltre che insussistente, pecca di carenza di interesse".

Rileva poi che il ricorrente ha stipulato una polizza CPI "Finanziamento Protetto" con premio di € 414,68 e una polizza "Formula Pack" comprendente "Estensione di Garanzia", "Manutenzione" "Assicurazione Furto e Incendio FULL", polizza "KASKO" e "Driver Insurance" con premio di € 799,00. In merito alla seconda polizza, precisa che la stessa non copre soltanto i rischi di furto e incendio ma "numeroso altre coperture" e rileva che "ammesso e non concesso che la polizza FURTO/INCENDIO relativa ad un veicolo debba essere computata ai fini del calcolo del TEG, nel caso di specie solamente una parte di quanto pagato (indicato in complessivi € 799,00) dovrebbe essere considerata nel calcolo del TEG e precisamente una quota pari al 27% ovvero € 215,73". Riporta quindi una tabella e fa presenze che anche includendo l'importo relativo alle sole coperture di furto e incendio, il TEG relativo al contratto sarebbe pari all'11,28% e pertanto inferiore al tasso soglia.

Quanto alle contestazioni relative all'indicazione del TAEG, riferisce che la polizza CPI ha natura facoltativa e che nel SECCI è comunque indicato il valore di tale indicatore considerando anche il costo del premio.

Infine, sottolinea che il finanziamento è stato estinto alla sua naturale scadenza, sicché le pretese restitutorie di quota parte dei premi assicurativi risultano infondate.

In sede di repliche il ricorrente ribadisce innanzitutto che l'intermediario non ha provveduto a provare l'avvenuta consegna del SECCI prima della conclusione del contratto. Successivamente eccepisce che "con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.", l'intermediario ha di fatto ammesso che il contratto non contiene le informazioni essenziali relative alle condizioni di prelievo e di rimborso.

Quanto all'usura, fa presente che la dichiarazione della Compagnia assicurativa prodotta è priva di valenza probatoria poiché si presenta generica "e comunque, non riferita né allo specifico prodotto assicurativo cui ha aderito il Ricorrente né alla data di adesione al medesimo (10/04/2017)". Ne fa conseguire, pertanto, la dovuta inclusione nel conteggio del TEG dell'intero costo dell'assicurazione del veicolo, pari ad € 799,00.

Infine, "in via subordinata", disconosce la conformità all'originale della copia del SECCI allegata dall'intermediario in quanto non è timbrata dal concessionario "a differenza del contratto di finanziamento" e non l'ha sottoscritta per ricevuta. Insiste infine per l'accoglimento del ricorso.

Quanto alla consegna del SECCI, fa presente che la documentazione precontrattuale consegnata dal venditore del bene "non viene sottoscritta proprio perché, per sua natura, non ha natura vincolante ma contiene un prospetto delle condizioni future al fine di consentire al Cliente di comparare le varie offerte sul mercato". Ribadisce che il ricorrente ha espressamente dichiarato e sottoscritto di aver ricevuto la seguente documentazione: "copia del presente Contratto di finanziamento" e "Condizioni Generali" allegate, nonché "Richiesta informativa precontrattuale" e modello "SECCI 02/2017".

Circa la certificazione fornita dalla Compagnia assicurativa, sottolinea che la polizza auto sottoscritta dal ricorrente consiste “nell’adesione ad una polizza “quadro” le cui condizioni economiche sono state predeterminate e standardizzate in base al valore del bene assicurato (standardizzato in base al modello di veicolo)”, sicché “il rischio assunto dalla compagnia, che si riflette sulla determinazione del premio di polizza, è anch’esso standardizzato, per cui l’attestazione è relativa al contratto quadro cui ha aderito il cliente, che infine ha generato il singolo rapporto contrattuale, ma il cui contenuto è il medesimo per tutti coloro abbiano aderito a tale polizza”. Insiste per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente chiede di:

“1) accertare e dichiarare l’illegittimità, sopra eccepita, del contratto e/o della sua esecuzione;

2) e, per l’effetto, condannare l’intermediario, in persona del suo l.r.p.t., a corrispondergli, a titolo di ripetizione, ex articolo 2033, codice civile, ovvero, in via sussidiaria, di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ex articolo 2041, codice civile:

A) in via principale, la somma di € 2.572,88 (come determinata in premessa), o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi, dalla data dell’estinzione fino al soddisfo;

B) in via subordinata:

a) relativamente agli interessi corrispettivi, l’eccedenza percepita (risultante dalla rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di legge), o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi, dalla data dell’estinzione fino al soddisfo;

nonché

b) relativamente alle spese d’istruttoria, la somma di € 300,00 (contrattuale), o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi, dalla data dell’estinzione fino al soddisfo;

nonché

c) relativamente all’assicurazione CPI, la somma di € 414,68 (contrattuale) o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi, dalla data dell’estinzione fino al soddisfo;

nonché

d) relativamente al premio assicurativo del veicolo, la somma di € 799,00 (contrattuale) o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi, dalla data dell’estinzione fino al soddisfo;

nonché

e) relativamente alle spese di incasso rate, la somma di € 108,00 (contrattuale) o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi, dalla data dell’estinzione fino al soddisfo.

Con ogni ulteriore conseguente statuizione e vittoria della somma versata alla presentazione del ricorso (€ 20,00”).

L’intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione oggetto del ricorso all’attenzione del Collegio concerne un prestito personale finalizzato all’acquisto di un bene; in particolare, il ricorrente lamenta:

- la mancata consegna del SECCI da parte dell’intermediario;
- la mancanza di informazioni essenziali sulle condizioni di prelievo e di rimborso del finanziamento;
- un TEG superiore al tasso soglia;

- un TAEG effettivo difforme da quello indicato nel contratto.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata consegna del SECCI, si osserva come il ricorrente abbia sottoscritto una dichiarazione di avvenuta ricezione di copia del suddetto modulo (SECCI 02/2017) sia in fase precontrattuale sia unitamente al contratto.

In sede di repliche il ricorrente, *“in via subordinata”*, disconosce poi la conformità all'originale di tale copia del SECCI, allegata dall'intermediario, in quanto non timbrata dal concessionario *“a differenza del contratto di finanziamento”* e non l'ha sottoscritta per ricevuta. Non specifica però quali siano le condizioni asseritamente divergenti e in quale cosa consista il difetto di conformità rispetto ad un originale che nel ricorso ha sostenuto di non avere ricevuto.

La domanda non può dunque essere accolta.

Quanto alla mancata indicazione delle condizioni di prelievo e di rimborso del finanziamento, il ricorrente lamenta l'assenza di informazioni relative da un lato alle modalità e ai tempi con cui il consumatore può utilizzare il credito e quindi anche *“le modalità e i tempi con cui può entrare in possesso del bene acquistato”* e, dall'altro, alla scadenza delle rate. Si rileva che, nel contratto sottoscritto, il cliente ha conferito mandato al finanziatore a versare l'importo direttamente all'esercente convenzionato, venditore del bene, obbligandosi a rimborsare l'importo dovuto con rate aventi periodicità mensile con decorrenza successiva all'erogazione del finanziamento.

Le medesime informazioni sono inoltre riportate anche nel SECCI.

La domanda non può, dunque, essere accolta.

Ulteriore doglianza del ricorrente si appunta, poi, sul supposto superamento del tasso soglia usura, per effetto dell'inclusione nel TEG dei costi relativi a due polizze assicurative sottoscritte contestualmente al finanziamento.

Il contratto di finanziamento è stato sottoscritto il 10/04/2017 e reca l'indicazione di un TAN pari al 5, % e di un TAEG pari al ,72%. Non risulta invece indicato il valore del TEG.

Dallo stesso contratto in atti si evince poi che il ricorrente avrebbe sottoscritto due polizze assicurative:

- CPI *“Finanziamento protetto”* con premio di € 414,68;
- Assicurazione sul veicolo *“Formula full + Driver Insurance”* con premio di € 799,00.

La soglia in vigore alla data di stipula del contratto, in virtù del trimestre di riferimento (II trim. 2017) e della categoria di operazione cui afferisce il contratto (Credito finalizzato all'avanzamento rateale), determinata ai sensi della Legge 108/96, in base ai TEGM pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, risulta pari al 16,34%. Senonché, il ricorrente afferma che includendo il costo di entrambe le polizze assicurative menzionate nel calcolo del TEG, quest'ultimo sarebbe pari al 18,29% e pertanto superiore al tasso soglia di riferimento.

L'intermediario nelle controdeduzioni osserva che il premio dell'*“Assicurazione del veicolo”* non va incluso integralmente nel calcolo del TEG in quanto quest'ultima copre rischi eterogenei (cd. assicurazione a pacchetto).

Specifica infatti che la sola componente relativa ai rischi di furto e incendio del veicolo, da includersi eventualmente nel calcolo del TEG, ha avuto un costo pari al 27% del premio pagato e pertanto di € 215,73.

Ritiene quindi che il TEG del finanziamento, includendo solo la parte di premio destinata alle coperture Furto e Incendio e il premio della CPI, sia pari all'11,28% e inferiore al tasso soglia. Riporta la seguente tabella illustrativa.

Giova sul punto richiamare l'orientamento Collegio di Coordinamento (cfr. decisioni n. 4655/2022 e n. 4657/2022), secondo cui:

“Ai fini dell’esclusione o dell’inclusione del calcolo del TEG, in presenza di contestualità tra sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa, risulta presunta iuris tantum la sussistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti.

Tale presunzione risulta consolidata qualora concorrano le seguenti circostanze:

- la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Al contrario, depone nel senso dell’assenza di un collegamento funzionale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione la ricorrenza di circostanze tali da escludere la funzione di copertura del credito, quali, in via esemplificativa:

- la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo;
- la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente;
- un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua misura fissa o variabile;
- il beneficiario non sia l’intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest’ultimo sia libero di allocare come ritenga l’indennizzo eventualmente ricevuto”.

Al riguardo si osserva che:

- la polizza CPI *“Finanziamento Protetto”* risulta pacificamente ritenuta dalle parti connessa al finanziamento;
- non risultano versate in atti le C.G.A. e il Fascicolo informativo della polizza *“Assicurazione Auto”* (Furto e Incendio), sicché non è possibile individuare il perimetro e la natura delle garanzie coperte dal premio pagato;
- nel modulo di adesione di tale ultima polizza risultano selezionate le seguenti coperture:
- Furto totale e parziale, Rapina, Incendio, Atti vandalici, Eventi naturali, Garanzie Accessorie, Assistenza in viaggio, Driver Insurance;
- la comunicazione della Compagnia assicurativa prodotta dall’intermediario si riferisce ad una denominazione di un prodotto assicurativo non riportata nel contratto di finanziamento e nel modulo di adesione alla polizza, né contiene ulteriori riferimenti alla specifica polizza sottoscritta dal ricorrente;

non constano *aliunde* ulteriori elementi da cui desumere la quota esatta del premio assicurativo destinata alla sola copertura *“Furto e Incendio”*.

Mette conto rilevare che, circa l’impossibilità di scorporare la quota di premio imputabile al rischio di furto-incendio, le c.d. FAQ alle Istruzioni della Banca d’Italia, nella previgente versione del 2009, indicavano la possibilità, in caso di *“pacchetti assicurativi complessi”*, di escludere dal TEG, le coperture non connesse al finanziamento: *“Nel caso di “pacchetti complessi” sarà necessario distinguere – eventualmente facendo ricorso a stime - la parte di polizza connessa con il finanziamento (ad es. furto e incendio il cui beneficiario è il creditore), da quella accessoria (ad es. kasko, sanitaria) includendo nel TEG solo la prima parte della polizza”*.

Nel caso di specie, peraltro, non risulta possibile procedere allo *“scorporo”* della parte di polizza non connessa al finanziamento, per le ragioni sopra illustrata.

Considerando, pertanto, nel calcolo del TEG l’intero importo del premio assicurativo versato per la polizza *“Assicurazione Auto”* (€ 799,00), oltre quello relativo alla polizza CPI, il tasso risulta pari a 18,25% e quindi superiore al TSU.

La domanda del ricorrente risulta, dunque, meritevole di accoglimento, sul punto.

Con riguardo alla contestazione relativa al TAEG indicato nel contratto, si osserva che il ricorrente rileva soltanto che le polizze sono state sottoscritte contestualmente al finanziamento e afferma che l'assicurazione CPI ha funzione di copertura del credito. Lo stesso ricorrente, inoltre, non svolge argomentazioni in ordine all'obbligatorietà delle CPI, pur trattandosi di un preciso onere probatorio a carico del mutuatario. La domanda pertanto non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accertato che il TEG del finanziamento supera il tasso soglia, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento prevedendo il rimborso del solo capitale effettivamente erogato, con restituzione di quanto percepito in eccedenza, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI